



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 16/12/2020

Prot. 300/A/9681/20/105/3/1

Roma, data del protocollo



281256

OGGETTO: Dotazioni tecniche dei veicoli commerciali. Contestazione da parte degli organi di controllo.

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIASTRADALE

LORO SEDI

E' stata posta all'attenzione di questo Servizio Polizia Stradale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la questione relativa alla mancanza della parte superiore del parafrangente dei trattori per semirimorchio, che sarebbe stata oggetto di contestazione da parte di organi di polizia stradale.

Sulla questione il suindicato Dicastero, con nota n. 0035249 datata 7 dicembre 2020 (ALL. 1), condivisa nei contenuti da questo Ufficio, ha confermato che, conformemente a quanto indicato nel decreto del Ministro dei trasporti del 7 agosto 2006 (punto 10.1.6), e dal Regolamento (UE) 109/2011 del 27 gennaio 2011 (punto 6.2.6 dell'allegato IV), in determinate condizioni è possibile smontare la parte superiore del parafrangente degli pneumatici dell'asse posteriore dei suindicati veicoli quando sono agganciati ad un semirimorchio.

Pertanto, in tale configurazione di marcia non è applicabile alcuna sanzione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Pomponio



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. ingresso n. 32319

A. Probst
urpe
K

Alla Direzione Servizio Polizia Stradale
Ministero Interno
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

e, p.c. Alla ANITA
anita@anita.it

OGGETTO: Dotazioni tecniche dei veicoli commerciali.
Contestazioni da parte degli organi di controllo.

E' pervenuta alla scrivente Direzione generale una richiesta di chiarimenti da parte della Associazione ANITA, in merito alla corretta installazione del parafango.

Si conferma, per quanto di competenza, la possibilità di rimozione di una parte del parafango degli pneumatici dell'asse posteriore, in determinate condizioni, così come previsto al punto 10.1.6 dell'allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti 7 agosto 2006 che modifica il Decreto del Ministro dei Trasporti 2 dicembre 1994, di attuazione della Direttiva 91/226/CEE

Al riguardo si precisa che, successivamente, la materia è stata trattata dal Regolamento (UE) 109/2011, emanato in attuazione del Regolamento (CE) 661/2009, che ha abrogato la sopracitata Direttiva 91/226/CEE.

Si riporta il punto 6.2.6 dell'Allegato IV del Regolamento (UE) 109/2011 relativo allo specifico argomento.

6.2.6. I trattori per semirimorchi a telaio ribassato, quelli cioè l'altezza della cui superficie di accoppiamento non deve superare 1100 mm (definiti al punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978), possono essere concepiti in modo da derogare alle prescrizioni di cui ai punti 6.1.1, lettera a), 6.1.3 e 6.2.4. In proposito, se questi trattori sono agganciati a un semirimorchio, parafanghi e bordi esterni possono non coprire la zona immediatamente sopra gli pneumatici degli assi posteriori per evitare la distruzione del sistema antispruzzi. I parafanghi e i bordi esterni di tali veicoli devono tuttavia soddisfare le prescrizioni di cui ai precedenti punti nei settori situati più di 60° dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.

Tali veicoli devono perciò essere concepiti in modo da soddisfare le prescrizioni di cui al primo comma se circolano senza semirimorchio.

Per poter ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, parafanghi e bordi esterni possono, per esempio, comportare una parte amovibile.

Il Direttore della Divisione
Dott. ing. Paolo AMOROSO

PC/VS

PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
07.12.2020 07:09:03
UTC

17/11

2018 P. C. + altre firme

P. C. + [signature]

Roma, 12 novembre 2020

Egr. Ing. Alessandro Calchetti
Direttore generale per la Motorizzazione
Ministero Infrastrutture e Trasporti
ROMA

e, p.c. Alla Direzione Servizio Polizia Stradale
Ministero Interno
ROMA

Dotazioni tecniche dei veicoli commerciali – Contestazioni da parte degli organi di controllo

Ci viene segnalato che in fase di controllo tecnico su strada viene sempre più spesso contestata ai sensi dell'art.71 del Cds (anziché dell'art.72), la mancanza della parte superiore del "parafango" del veicolo trattore.

Alcune tipologie di trattori/motrici – **come noto** - hanno la possibilità di asportare la parte superiore del parafango della ruota posteriore – vedasi foto allegate – allorché circolino agganciati ad un semirimorchio.

Tali veicoli rientrano a pieno titolo nella deroga prevista dal **Decreto MIT 7 agosto 2006** – che trasmettiamo in copia – il quale nell'allegato tecnico (punto 10.01.06) stabilisce appunto una deroga per i trattori stradali a telaio ribassato, i quali potranno avere nei parafanghi e nei bordi esterni una parte amovibile.

In questo modo, i parafanghi e i bordi esterni potranno **non ricoprire la zona situata immediatamente sopra i pneumatici degli assi posteriori**, quando queste motrici sono agganciate a un semirimorchio, al fine di evitare la distruzione del sistema antispruzzi.



Alla luce di quanto sopra detto, chiediamo di voler intervenire con una nota specifica, al fine di superare le contestazioni che a nostro avviso sono pretestuose e costringono le imprese ad impugnare i verbali di contestazioni con spese a loro carico.




Con i migliori saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -
[signature]

- Decreto MIT 7 agosto 2006
- fotografie veicoli







MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2006.

Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi destinati ad essere installati su alcune categorie di veicoli a motore e loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 72, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti;

Visto l'art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 per adeguarne il testo a quanto prescritto dall'art. 72, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

A T T A
il seguente decreto:

Art. 1.

Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi

1. I dispositivi antispruzzi di cui all'art. 72, comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Art. 2.

Modifiche al decreto 2 dicembre 1994

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto 2 dicembre 1994 è sostituito dal seguente:

«2. È ammesso il rilascio della omologazione parziale CE, prevista dal presente decreto, ai veicoli indicati all'art. 1 se i sistemi antispruzzi, se essi installati rispondono alle prescrizioni stabilite nell'allegato III. Ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale e dell'immatricolazione dei veicoli delle categorie N2, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate, N3, O3, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate e O4, l'installazione dei sistemi antispruzzi, omologati secondo le prescrizioni del presente decreto, è obbligatoria a decorrere dalla data di cui all'art. 2, comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».

Art. 3.

Allegato

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI 2 DICEMBRE 1994

1. All'allegato III del decreto 2 dicembre 1994, i punti 0.1 e 0.2, sono modificati come segue ed è aggiunto un nuovo punto 0.2.1:

«0.1. Tutti i veicoli delle categorie N2, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate, e delle categorie N3, O3, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate e O4, devono essere muniti di sistemi antispruzzi in modo da rispettare le seguenti prescrizioni.

0.2. Le prescrizioni di cui al precedente punto 1 relative ai dispositivi antispruzzi definiti al punto 4 dell'allegato I non sono obbligatorie per i veicoli telaio-cabina, i veicoli non carrozzati, i veicoli «fuori strada» definiti nella direttiva 70/156/CEE né, infine, i veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l'impiego previsto. Tuttavia, se tali dispositivi sono montati sui suddetti veicoli, essi debbono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

0.2.1. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, rientrano tra i veicoli per quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l'impiego previsto i seguenti:

rimorchi e semirimorchi eccezionali/modulari;

rimorchi e semirimorchi ribassati e/o a "collo di cigno";

rimorchi e semirimorchi dotati di piano di carico più basso rispetto al piano tangente alla parte superiore dei pneumatici e per i quali il carico stesso potrebbe interferire con i sistemi antispruzzo;

veicoli equipaggiati con assali di tipo a pendolo oscillanti e sterzanti;

veicoli classificati "mezzi d'opera" ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

veicoli allestiti con cassone ribaltabile per uso misto "strada-cantiere".».

2. All'allegato III del decreto 2 dicembre 1994 è aggiunto un nuovo punto 10.

«10. Deroghe.

10.1. Le seguenti prescrizioni sono applicabili ai soli fini del rilascio dell'omologazione nazionale dei veicoli per quanto riguarda l'installazione dei sistemi antispruzzi.

10.1.1. Nel caso di assi multipli, il sistema antispruzzi di un asse che non è quello più arretrato del gruppo può non ricoprire l'intera larghezza del battistrada del pneumatico quando c'è la possibilità d'interferenza tra il sistema antispruzzi e la struttura dell'asse o della sua sospensione o del carrello.

10.1.2. L'altezza massima dell'orlo inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo, fissata a 200 mm dal paragrafo 7.3.3 del presente allegato, può essere elevata fino a 300 mm se il costruttore lo giudica tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione (idem per il paragrafo 9.3.2.1). Ciò, per tenere conto che la corsa di alcune sospensioni conduce in pratica al puro e semplice strappo dei paraspruzzi al di qua di questa altezza, e quindi ad una perdita totale di efficienza.

10.1.3. Il punto 7.1.3 del presente allegato precisa che "se i para-fanghi sono costituiti da più elementi, questi, quando sono montati non devono presentare alcuna apertura che consenta l'eventuale fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in movimento". Tuttavia, è comunque ammesso un collegamento non continuo tra le parti costituenti i para-fanghi come ad esempio saldatura a tratti, chiodatura, avvitatura. Inoltre, se questi elementi appartengono ad alcune parti del veicolo aventi un movimento relativo, può essere accettato un gioco tra queste parti purché la sua superficie cumulata, misurata nel punto in cui questi elementi sono più vicini, sia inferiore a 2,5 dm² per ruota.

10.1.4. Le prescrizioni dei paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 del presente allegato possono non essere rispettate puntualmente, in particolare modo quando il bordo esterno è costituito da diversi elementi aventi un movimento relativo.

10.1.5. La larghezza della parte dei paraspruzzi posta al di sotto del parafrangente deve soddisfare la condizione stabilita al punto 7.3.1 con una tolleranza di 10 mm. Questa misura mira a evitare i dislivelli in modo da facilitare l'adattamento dell'altezza della bavetta ad ogni configurazione di pneumatici e sospensioni, e quindi assicurare in tutti i casi una migliore efficienza dei paraspruzzi in altezza, conservando comunque la stessa efficacia nell'assorbimento laterale dell'acqua spruzzata.

10.1.6. Le motrici (motori per semirimorchio) a telaio ribassato a carico (definito al punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978), quelle cioè che possono presentare un'altezza del perno di aggancio rispetto al suolo inferiore e uguale a 1100 mm, possono essere concepite in modo da derogare alle prescrizioni dei punti 7.1.3 e 7.2.4 e del primo capoverso del punto 7.1.1 dell'allegato III. In questo modo i para-fanghi e i bordi esterni potranno non ricoprire la zona situata immediatamente sopra i pneumatici degli assi posteriori, quando queste motrici sono agganciate a un semirimorchio, al fine di evitare la distruzione del sistema antispruzzi.

Tuttavia, i para-fanghi e i bordi esterni di questi veicoli dovranno essere conformi alle prescrizioni dei punti di cui sopra, nei settori situati oltre 50° dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.

Peraltro, i suddetti veicoli devono essere concepiti in modo da rispondere a tali prescrizioni nel momento in cui circolano senza semirimorchio.

Per poter rispondere alle disposizioni di cui sopra, i para-fanghi e i bordi esterni potranno, per esempio, comportare una parte amovibile.

10.1.7. Nel punto 7.1.1c la larghezza totale deve essere almeno uguale alla larghezza di contatto del pneumatico (battistrada).

10.1.8. Il punto 7.2.3 non si applica nel caso di assali sterzanti o autosterzanti.

10.1.9. La prescrizione di cui al punto 7.3.6 è ritenuta soddisfatta, se viene dimostrato che l'installazione del dispositivo è stata eseguita secondo le prescrizioni del costruttore del dispositivo stesso.

10.1.10. In deroga al punto 3.3 dell'allegato II, il marchio di omologazione CE dei dispositivi antispruzzo deve essere ben leggibile su almeno un esemplare di ogni tipo installato.».

06A08616

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Time Power - Piccola società cooperativa», in Colle Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione di Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Time Power - Piccola società cooperativa», con sede in Colle Brianza (Lecco) (codice fiscale n. 12639590152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963 domiciliato in Milano, corso Manforte n. 39 ne è nominato commissario liquidatore.

- 6.2.2. Negli assi multipli, le prescrizioni di cui al punto 6.2.1. non si applicano tra i piani trasversali verticali passanti per il centro del primo e dell'ultimo asse in cui il bordo esterno potrebbe essere diritto per permettere la continuità del sistema antispruzzi (allegato VI, fig. 4)
- 6.2.3. La distanza tra l'estremità superiore e quella inferiore del sistema antispruzzi (parafanghi e bordo esterno) misurata in qualunque sezione perpendicolare al parafango (cfr. allegato VI, figure 1b e 2) non deve essere inferiore a 45 mm in tutti i punti situati oltre una linea verticale passante attraverso il centro della ruota o della prima ruota nel caso di assi multipli. Questa dimensione può essere gradualmente ridotta davanti a tale linea.
- 6.2.4. Nei bordi esterni o tra i bordi esterni e le altre parti dei parafanghi non devono esistere aperture che permettano la fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in moto.
- 6.2.5. Le prescrizioni di cui ai punti 6.2.3 e 6.2.4 possono non essere rispettate puntualmente se il bordo è composto da elementi diversi in grado di spostarsi gli uni rispetto agli altri.
- 6.2.6. I trattori per semirimorchi a telaio ribassato, quelli cioè l'altezza della cui superficie di accoppiamento non deve superare 1 100 mm (definiti al punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978), possono essere concepiti in modo da derogare alle prescrizioni di cui ai punti 6.1.1, lettera a), 6.1.3 e 6.2.4. In proposito, se questi trattori sono agganciati a un semirimorchio, parafanghi e bordi esterni possono non coprire la zona immediatamente sopra gli pneumatici degli assi posteriori per evitare la distruzione del sistema antispruzzi. I parafanghi e i bordi esterni di tali veicoli devono tuttavia soddisfare le prescrizioni di cui ai precedenti punti nei settori situati più di 60° dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.

Tali veicoli devono perciò essere concepiti in modo da soddisfare le prescrizioni di cui al primo comma se circolano senza semirimorchio.

Per poter ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, parafanghi e bordi esterni possono, per esempio, comportare una parte amovibile.

6.3. Paraspruzzi

- 6.3.1. La larghezza del paraspruzzi deve conformarsi a quanto previsto per «q» al punto 6.1.1, lettera c), purché il paraspruzzi non sia integrato nel parafango; in tal caso essa sarà almeno pari alla larghezza del battistrada dello pneumatico.

La larghezza della parte del paraspruzzi sotto il parafango deve soddisfare la condizione stabilita nel presente punto con una tolleranza di + 10 mm su ciascun lato.

- 6.3.2. Il paraspruzzi deve avere una posizione sostanzialmente verticale.
- 6.3.3. L'altezza massima del bordo inferiore non deve superare 200 mm (allegato VI, fig. 3).

Questa distanza è aumentata a 300 mm per l'asse posteriore se la distanza radiale del profilo inferiore del bordo esterno, R_v , non supera la lunghezza del raggio degli pneumatici montati sulle ruote dell'asse considerato.

L'altezza massima dell'estremità inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo può essere aumentata fino a 300 mm se il fabbricante lo ritiene tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione.

- 6.3.4. Il paraspruzzi non deve distare in senso orizzontale più di 300 mm dal bordo posteriore dello pneumatico.
- 6.3.5. In assi multi in cui la distanza «d» tra gli pneumatici montati su assi adiacenti è inferiore a 250 mm, solo la coppia di ruote posteriore deve essere munita di paraspruzzi. Si colloca un paraspruzzi dietro ciascuna ruota quando la distanza «d» tra gli pneumatici su assi adiacenti è pari o superiore a 250 mm (allegato VI, fig. 4).
- 6.3.6. I paraspruzzi non devono flettersi all'indietro di oltre 100 mm se sottoposti a una forza di 3N per 100 mm di larghezza del paraspruzzi, applicata a un punto posto 50 mm sopra il bordo inferiore del paraspruzzi stesso.
- 6.3.7. L'intera superficie davanti alla parte del paraspruzzi avente le dimensioni minime richieste deve essere munita di un dispositivo antispruzzi che soddisfi le specifiche indicate all'allegato III, parte 2.

